

Questione pregiudiziale

Se l'art. 13, parte B, lett. b), della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme ⁽¹⁾, come da ultimo modificata dalla direttiva del Consiglio 24 luglio 2006, 2006/69/CE ⁽²⁾ (in prosieguo: la «sesta direttiva»), vada interpretato nel senso che la cessione del diritto di pesca a titolo oneroso sotto forma di un contratto d'affitto concluso per la durata di 10 anni

1. da parte del proprietario del fondo sul quale si trova lo specchio d'acqua per il quale è stato accordato tale diritto,
2. da parte del titolare del diritto di pesca relativo ad uno specchio d'acqua appartenente al demanio pubblico,

debba essere considerata un «affitto e [una] locazione di beni immobili».

⁽¹⁾ GU L 145, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 221, pag. 9.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court) (Regno Unito) il 9 novembre 2006 — The Queen su richiesta della Synthon BV/Licensing Authority, parte interessata: Smithkline Beecham plc

(Causa C-452/06)

(2006/C 326/84)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (England and Wales), Queen's Bench Division (Administrative Court)

Parti nella causa principale

Ricorrente: Synthon BV

Convenuta: Licensing Authority

Parte interessata: Smithkline Beecham plc

Questioni pregiudiziali

1) Nel caso in cui:

- uno Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro interessato») riceva una domanda, ai sensi dell'art. 28 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 6 novembre 2001, 2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano ⁽¹⁾ (in

proieguo: la «direttiva»), per il mutuo riconoscimento sul suo territorio di un'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale (in prosieguo: il «prodotto») rilasciata da un altro Stato membro (in prosieguo: lo «Stato membro di riferimento»);

- tale autorizzazione all'immissione in commercio sia stata rilasciata dallo Stato membro di riferimento ai sensi della procedura abbreviata di domanda di cui all'art. 10, n. 1, lett. a), sub iii), della direttiva in quanto il prodotto è essenzialmente analogo ad un altro medicinale che è già stato autorizzato nell'Unione europea per il periodo richiesto (in prosieguo: il «prodotto di riferimento»);

- lo Stato membro interessato avvii una procedura di convalida della domanda durante la quale verifica che essa contenga le informazioni e i documenti richiesti dagli artt. 8, 10, n. 1, lett. a), sub iii) e 28 della direttiva, e che le informazioni fornite siano compatibili con il fondamento normativo su cui poggia la domanda;

a) se sia compatibile con la direttiva, e in particolare con il suo art. 28, il fatto che lo Stato membro interessato verifichi che il prodotto sia essenzialmente analogo al prodotto di riferimento (senza effettuare alcuna valutazione di merito), si rifiuti di accettare e di esaminare la domanda e non riconosca l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento in quanto, a suo avviso, il prodotto non è essenzialmente analogo al prodotto di riferimento; o

b) se lo Stato membro interessato sia tenuto a riconoscere l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento entro 90 giorni dal ricevimento della domanda e della relazione di valutazione ai sensi dell'art. 28, n. 4, della direttiva a meno che lo Stato membro interessato invochi la procedura prevista dagli artt. 29-34 della direttiva (che è applicabile quando vi siano motivi per ritenere che l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto possa presentare un rischio per la sanità pubblica ai sensi dell'art. 29 della direttiva).

2) Qualora la questione sub 1 a) vada risolta in senso negativo e la questione sub 1 b) in senso affermativo, e nel caso in cui lo Stato membro interessato rigetti la domanda in fase di convalida in quanto il prodotto non è essenzialmente analogo al prodotto di riferimento, e non riconosca quindi l'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento o non invochi la procedura prevista dagli artt. 29-34 della direttiva, se il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento nelle circostanze sopra esposta costituisca una violazione del diritto comunitario sufficientemente grave ai sensi della seconda condizione stabilita nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame. In subordine, quali fattori debba prendere in considerazione il giudice nazionale quando deve determinare se tale mancato riconoscimento costituisca una violazione sufficientemente grave.

3) Nel caso in cui il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento come esposta nella questione n. 1 supra sia basato su una prassi generale adottata dallo Stato membro interessato secondo cui sali diversi di una stessa frazione attiva non possono, dal punto di vista giuridico, essere considerati essenzialmente analoghi, se il mancato riconoscimento da parte dello Stato membro interessato dell'autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dallo Stato membro di riferimento nelle circostanze esposte sopra costituisca una violazione sufficientemente grave del diritto comunitario ai sensi della condizione stabilita nella sentenza 5 marzo 1996, cause riunite C-46/93 e C-48/93, Brasserie du Pêcheur e Factortame. In subordine, quali fattori debba prendere in considerazione il giudice nazionale quando deve determinare se tale mancato riconoscimento costituisca una violazione sufficientemente grave.

⁽¹⁾ GU L 311, pag. 67.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 13 novembre 2006 — 01051 Telecom GmbH/Repubblica federale di Germania

(Causa C-453/06)

(2006/C 326/85)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht (Germania)

Parti nella causa principale

Ricorrente: 01051 Telecom GmbH

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Litisconsorte: Vodafone D2 GmbH

Questione pregiudiziale

Se sia compatibile con l'art. 27, primo comma, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) ⁽¹⁾, e con l'art. 7 della direttiva del Parlamento europeo

e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/19/CE, relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso) ⁽²⁾, il fatto che, in base alla normativa nazionale, debba essere provvisoriamente mantenuto un obbligo legislativo precedentemente previsto da tale normativa di commisurare i corrispettivi per interconnessione ai costi necessari per un'efficiente offerta di servizi, malgrado che ciò non sia imposto dal diritto comunitario.

⁽¹⁾ GU L 108, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 108, pag. 7.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesvergabeamt (Austria) il 13 novembre 2006 — Presstext Nachrichtenagentur GmbH/Stato federale (Repubblica d'Austria), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR

(Causa C-454/06)

(2006/C 326/86)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesvergabeamts

Parti nella causa principale

Ricorrente: Presstext Nachrichtenagentur GmbH

Resistente: Stato federale (Repubblica d'Austria), APA-OTS Originaltext-Service GmbH, APA AUSTRIA PRESSE AGENTUR

Questioni pregiudiziali

1) Se la nozione di «aggiudicare» di cui all'art. 3, n. 1, della direttiva 92/50/CEE e la nozione di «aggiudicati» di cui agli artt. 8 e 9 della direttiva 92/50/CEE ⁽¹⁾ debbano essere interpretate nel senso che comprendono anche fattispecie in cui un'amministrazione aggiudicatrice si propone di ricevere in futuro prestazioni da parte di un prestatore di servizi attraverso una società di capitali, se tali prestazioni siano state in precedenza fornite da un altro prestatore di servizi il quale è, da un lato, socio unico del futuro prestatore di servizi e, dall'altro, controlla nel contempo il futuro prestatore di servizi impartendo istruzioni. Se in un caso del genere sia